

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI STEZZANO ALLA “COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA” DI DALMINE (BG).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le “Comunità di Energia Rinnovabile”):
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO

DIFFUSO (TIAD)”, il primo dei due provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 199/21;

- Con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia;
- Con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “*Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/ eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l’energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l’energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell’energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l’adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono “*un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, (associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione*”
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

CONSIDERATO che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all’evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell’erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di “*fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità*”: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l’apertura di nuovi percorsi di governance su scala locale;

- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;
- la stessa adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n°28 del 09.02.2023 avente ad oggetto: “Promozione dell’iniziativa pubblica per la costituzione della Comunità Energetica di Stezzano”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 27.03.2023 con la quale è stato avviato l’iter per promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile denominata (C.E.R.) del Comune di Stezzano;

CONSIDERATO che sono stati presi contatti con la “Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa” di Dalmine (BG) che si è dimostrata interessata ad aprire una configurazione locale della propria C.E.R. sul comune di Stezzano;

PRECISATO che l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società Cooperativa a r.l. – Impresa sociale di Comunità contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del codice civile sulle società Cooperative, di quella sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche;

CONSIDERATO:

- che il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l’autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte;
- che il Comune di Stezzano sottoscriverà, nella CER una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di euro 25 (venticinque), ottenendo, a fronte di un minimo impegno di spesa, il beneficio di godere dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla Comunità Energetica. Tale partecipazione consentirà al Comune di concorrere, paritariamente agli altri soci, nei processi decisionali della cooperativa, stante il carattere democratico tipico di questa forma giuridica, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio “una testa un voto” ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall’entità della partecipazione;
- che la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per l’amministrazione comunale, dato dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, di promuovere ulteriori investimenti nell’efficientamento dell’edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell’accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023;
- che mediante tale iniziativa l’amministrazione comunale è in grado di promuovere con maggior efficacia le azioni di politica energetica, ambientale e sociale necessarie a dar seguito all’indirizzo europeo e nazionale di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e di lotta alla povertà energetica;
- che la forma Cooperativa a r.l. – Impresa sociale di Comunità si prospetta quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell’avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano, in condizioni di parità, per assumere in via diretta la gestione efficiente e razionalizzata delle risorse energetiche presenti sul territorio;

- che il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione;
- che per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum;
- la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare

RITENUTO:

- che la partecipazione del Comune di Stezzano all'iniziativa in oggetto si profila come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti inclusi nella configurazione, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP). Ciò, all'esclusivo fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della collettività, facendo dell'energia una risorsa improntata al bene comune e promuovendone un uso realmente condiviso che finisce con l'assumere un ruolo centrale per la transizione energetica e per il percorso di sostenibilità e di decarbonizzazione del territorio, nonché per lo sviluppo locale e per i correlati processi di coesione sociale;
- che il progetto di costituzione di una CER, evidenzia la capacità della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati, rilevando un saldo netto annuale positivo e costante in ciascuno degli scenari considerati, configurando, pertanto, uno quadro prospettico che colloca l'intervento di questa amministrazione nel solco dei principi di efficienza, efficacia ed economicità richiamati dall'art. 5, comma primo, TUSP;
- che la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Stezzano intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Comunicazione della Commissione UE recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (2022/C 80/01), soddisfacendo in tal modo i requisiti richiesti dall'art. 5, comma secondo, TUSP;

DATO ATTO che al fine dell'istruttoria preliminare all'adesione è stato chiesto agli organi della Società Cooperativa, di dare conto della autosufficienza patrimoniale della stessa ovvero, della sua capacità di agire economicamente, poiché essa sulla base del patrimonio che le è assegnato, deve essere in grado di esercitare l'attività e coprire i costi con i propri ricavi. L'ente locale che istituisce o aderisce ad una società cooperativa deve adottare tutte le cautele finalizzate ad assicurare che la società sia in grado di generare un reddito capace di assicurare un equilibrio di bilancio, per questo è stata chiesta una analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare;

ACQUISITO il Piano economico finanziario delle attività riportato in allegato relativo al periodo 2025 – 2029 pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli eventuali investimenti poiché tali investimenti saranno eventualmente sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili;

RISCONTRATO che il piano previsionale della società per il periodo 2025-2029 appare formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo analitico e chiaro e riflette sostanzialmente

sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio;

RILEVATO che l'art. 4, comma 7, del TUSP dispone che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”*;

VISTO lo statuto della Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa allegato alla presente del quale si condividono in particolare i contenuti e le finalità sociali della C.E.R. stessa;

DATO ATTO che:

- lo schema di atto deliberativo verrà sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 07/04/2025 al 22/04/2025;
- in tale periodo la cittadinanza potrà presentare tramite canale istituzionale (come descritto nell'avviso pubblico) le eventuali osservazioni che consentiranno all'amministrazione di conseguire ulteriori elementi utili ai fini della determinazione finale;

RISCONTRATO che:

- la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
- al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa” di Dalmine (BG);

Tutto ciò premesso e considerato

ACQUISITO il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 239 del D.lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

- 1) **di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2) **di approvare** la partecipazione del Comune di Stezzano alla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa” di Dalmine;
- 3) **di approvare** lo Statuto della Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **di dare atto** che:
 - la presente deliberazione dovrà essere inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
 - al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere all'acquisto della partecipazione dalla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa” di Dalmine;
- 5) **di autorizzare** il Sindaco, ad avvenuta acquisizione dell'assenso da parte della Corte dei Conti di cui al punto precedente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti di adesione alla Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa;
- 4) **di stabilire** che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, il Comune farà luogo al versamento della quota associativa di sua spettanza, il cui impegno di spesa sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale;
- 5) **di impegnarsi** ad esercitare le proprie prerogative di controllo e di verifica sul rispetto degli scopi della società cooperativa medesima, nonché verificare periodicamente il permanere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e l' idoneità del modello proposto;
- 5) **di dichiarare**, altresì, con la seguente votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.